

Class: 14.v, 18/001/001.sfa, 001.arm, 5/2024A/001.fra, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23 - Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 112

Rev_01 ECO4 - I.O. n. 87 del 04/03/2024

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

OGGETTO: DOMANDA UNICA - Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'ecoschema 4 - *pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.*

**Il Dirigente dell'Area
Tecnica
ed Autorizzazione
Fabrizio Stranda**

*sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005*

**DOMANDA UNICA - Regolamento (UE) 2021/2116 e
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Criteri
istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno
aderito all’ecoschema 4 - *pagamento per sistemi foraggeri
estensivi con avvicendamento.***

Sommario

1. PREMESSA.....	4
1.1 BASE GIURIDICA UNIONALE	4
1.2 DOCUMENTI DI LAVORO	6
1.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE.....	6
2. ECOSHEMA 4 - PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO (art 20 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)	9
3. REQUISITI PER IL PAGAMENTO.....	11
4. ANOMALIE ECOSHEMA 4	13
5. ESEMPI DI ROTAZIONE	13
6. REGIME SANZIONATORIO, VALUTAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ – REGOLE GENERALI	15
7. ECO-SCHEMA 4 – INTERRUZIONE ADEMPIMENTO IMPEGNO BIENNALE INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2023	16
8. MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	17
9. ULTERIORI PRECISAZIONI	18
10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL’ ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR).....	20
11. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI	21
12. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.241/90 E S.M.I.....	21

1. PREMESSA

I regolamenti UE n. 2021/2115 sui piani strategici della PAC e n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC disciplinano le modalità di richiesta e pagamento degli aiuti diretti per il periodo 2023-2027. La nuova PAC a partire da gennaio 2023 basata sul New Delivery Model, un nuovo modello di attuazione con cui gli Stati membri dovranno valutare i risultati e le performance, definisce i seguenti elementi a livello UE:

- un insieme comune di obiettivi fissati, in cui sono definiti i traguardi che la PAC vuole raggiungere;
- lo spettro di possibili interventi convenuti;
- un insieme comune di indicatori fissati per garantire parità di condizioni nella valutazione dell'efficacia delle misure adottate.

Ogni Stato Membro ha dovuto effettuare un'analisi di ampio dettaglio per individuare le proprie esigenze specifiche e mettere a punto un piano strategico della PAC.

Il 2 dicembre 2022 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 8645 final, il Piano Strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia.

Le presenti Istruzioni Operative illustrano le specificità riguardanti i criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito in Domanda Unica 2023 all'ecoschema 4 - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 BASE GIURIDICA UNIONALE

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo

agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022 – Norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione;

Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 – Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (FEAGA SIGC e NON, FEASR);

Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (abroga il 907/2014 – Criteri di riconoscimento OP);

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (sostituisce il 908/2014);

Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 – Integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 – Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

Decisione di esecuzione CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/587 della Commissione del 12 febbraio 2024 che deroga al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione della norma relativa alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norma BCAA) 8, le date di ammissibilità delle spese per il contributo del FEAGA e le norme relative alle modifiche dei piani strategici della PAC per quanto riguarda le modifiche di determinati regimi ecologici per l'anno di domanda 2024;

Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, la modifica dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni.

1.2 DOCUMENTI DI LAVORO

DS-CDP-2017-03 - Discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC

DS-CDP-2018-17 - Technical guidance on the decision to go for substitution of OTSC by monitoring

DS-CDP-2018-18 - Second discussion document on the introduction of monitoring to substitute OTSC: rules for processing applications in 2018-2019

Nota. Ares (2019)319843 - 21/01/2019 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2018/746

Nota. Ares (2020) 281725 - 16/01/2020 - Addendum to the questions and answers on the provisions of checks by monitoring introduced to regulation (EU) No 809/2014 by Regulation (EU) No 2019/1804 (This document is referred to as "addendum to the Q&A on monitoring for claim years 2018-2020).

Documentazione predisposta dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare e delle Foreste e messa a disposizione sul sito Rete Rurale Nazionale (FAQ)

1.3 BASE GIURIDICA NAZIONALE

Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni - *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;*

Legge 29 dicembre 1990, n. 428, articolo 4, comma 3 - *“Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;*

Legge 17 ottobre 2017, n. 161 – *“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;*

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”*;

Decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162 - *“Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”*;

Decreto ministeriale 1° marzo 2021, n. 99707 - *“Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”*;

Decreto ministeriale 23.12.2022, n. 660087 – *“Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”*;

Circolare AGEA prot. n. 2023.12874 del 22 febbraio 2023 – *Agricoltore in Attività- Art. 4, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e Art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087*;

D.D del MASAF n. 0147634 del 09/03/2023 che modifica dell’allegato VI del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 2023, n. 42 - *Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune*;

Decreto MASAF del 30 marzo 2023 n. 0185145: *Modifica del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti” e del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”*;

Decreto MASAF del 30 marzo 2023, n. 0185101 recante *Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022*;

Circolare AGEA prot. n. 26882 del 12 aprile 2023 - *Disciplina relativa alla Domanda Unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni*;

Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità;

Decreto MASAF del 4 agosto 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste -Approvazione linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo;

Circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023 - Disciplina relativa al fascicolo aziendale;

Circolare AGEA prot. n. 68494 del 19 settembre 2023 - Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116;

Circolare AGEA prot. n. 76387 del 15 ottobre 2023: Procedura relativa alla messa a disposizione delle informazioni inerenti al Sistema di monitoraggio delle superfici (Area Monitoring System - AMS) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2116 – Esito dei controlli da AMS e dai successivi controlli a cascata sulle bandierine gialle;

Circolare AGEA prot. n. 81268 del 2 Novembre 2023: Disciplina relativa al fascicolo aziendale – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 67143 del 12 settembre 2023;

Decreto MASAF 26 febbraio 2024 n. 93348 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità "rafforzata" 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l'ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027;

Decreto MASAF 29 febbraio 2024 n. 0101344 Modifica del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

Decreto MASAF 9 maggio 2024 n. 207565 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;

Istruzioni operative n. 87 del 04/03/2024 ECOSHEMA 4 Criteri istruttori adottati da ARPEA per le aziende che hanno aderito all'ecoschema 4 - pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;

Circolare AGEA prot. n. 28624 del 9 aprile 2024 Applicazione delle riduzioni o esclusioni per violazioni dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (Eco-schemi) – attuazione del DM 26 febbraio 2024 n. 93348;

Decreto del MASAF prot. n. 289235 del 28 giugno 2024 Attuazione del Regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2024;

Circolare AGEA prot. n. 65915 del 4 settembre 2024 Condizionalità rafforzata – Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) 2021/2115 - campagna 2024;

Parere MASAF prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024 Applicazione sanzioni eco-schemi – richiesta parere;

Circolare AGEA prot. n. 84514 del 9 novembre 2024 Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate agli eco-schemi – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24.

2. ECOSHEMA 4 - PAGAMENTO PER SISTEMI FORAGGERI ESTENSIVI CON AVVICENDAMENTO (art 20 del D.M. 23/12/2022 n. 660087)

Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura.

La richiesta del premio avverrà tramite il meccanismo di precompilazione della domanda solo se durante l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono state indicate le specifiche pratiche di mantenimento previste (Pratica ordinaria – avvicendamento).

Questo sostegno concesso come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario previsionale è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Oltre ai seguenti impegni aggiuntivi, l'agricoltore è tenuto al rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2 e in generale a quanto previsto dalla condizionalità:

- a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII (come modificato dal DM n. 185145 del 30/03/2023 e dal DM n. 289235 del 28/06/2024) inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che

preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda;

- b) sulle colture leguminose e foraggere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;
- c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo/ No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande/ strip tillage.

Come chiarito dal MASAF, con nota prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024, **la rotazione almeno biennale costituisce "Impegno principale"**, adempiuto o non adempiuto, pertanto non graduabile, per cui per tale specifico impegno non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 188/2023 e dal DM 26 febbraio 2024 n. 93348 relativa ai criteri comuni di controllo e agli indici di verifica degli impegni, bensì l'articolo 6 del suddetto Decreto Legislativo 42/2023.

Ai fini del rispetto dell'impegno "almeno biennale" all'avvicendamento previsto dall'art. 20, comma 1, lettera a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si precisa che l'agricoltore può rispettare l'avvicendamento nel corso di un biennio, terminato il quale può iniziare o meno un nuovo biennio. Ovvero ciascun biennio, sia ai fini della verifica del rispetto dell'avvicendamento che dell'applicazione di eventuali sanzioni (art. 10, comma 1, del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42) deve essere trattato autonomamente rispetto ad un precedente o successivo biennio. Terminato un biennio, l'agricoltore può non iniziare un nuovo biennio.

Se durante il periodo di esecuzione della rotazione biennale il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro, rinuncia e/o mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

Qualora l'impegno assunto con l'eco-schema 4 sia interrotto a causa della perdita delle superfici avvicendate e in assenza di subentro agli impegni da parte di altro soggetto, si procede al recupero del premio già erogato per il primo anno, salvo che la perdita delle superfici non sia dovuta a circostanza eccezionale/causa di forza maggiore, intendendosi come tale una circostanza anormale, imprevedibile, indipendente dall'operatore poiché totalmente fuori dal suo controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientra nella nozione di forza maggiore il mancato rinnovo del contratto di affitto o di comodato delle superfici).

Si precisa che la superficie oggetto d'impegno è quella accertata per ogni singolo intervento nell'anno di inizio impegno, al lordo di riduzioni e sanzioni. Tale superficie è quindi quella che dovrà essere oggetto di impegno nel successivo anno.

3. REQUISITI PER IL PAGAMENTO

L'art. 7, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i pagamenti diretti sono concessi agli agricoltori in attività. Tale requisito costituisce, pertanto, condizione di ammissibilità imprescindibile per l'ottenimento dei contributi richiesti con la domanda unica. In questo caso percepire il sostegno di base al reddito non è prerequisito per il pagamento per i regimi ecologici, come previsto dall'articolo 31, paragrafo 7, lettera b).

Per quanto riguarda i controlli, l'art. 65, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone che gli Stati membri istituiscano un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

I controlli eseguiti nell'ambito del SIGC, di cui al titolo IV, capo II del regolamento (UE) 2021/2116, sono i seguenti:

- Controlli amministrativi: interessano il 100% delle domande di aiuto;
- Controlli in loco relativi alle superfici: nella misura minima del 3% per superficie di territorio interessato nel quale ricadono almeno il 3% delle domande di aiuto;
- Controlli tramite monitoraggio satellitare per gli elementi di controllo monitorabili.

I controlli amministrativi riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli. I controlli amministrativi informatici consentono la rilevazione delle inadempienze in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, ricorrendo se del caso anche a dati e informazioni contenuti in banche dati certificate detenute da altre Amministrazioni, e comprendono anche le seguenti verifiche incrociate:

- a) sul possesso e mantenimento dei requisiti di agricoltore in attività;
- b) sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito degli interventi attivati tra quelli previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/2115 e degli interventi connessi alla superficie previsti dall'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115;
- c) tra le parcelle agricole dichiarate e le informazioni che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento, onde accertare l'ammissibilità delle superfici all'intervento richiesto;
- d) sull'assenza di doppio finanziamento, anche attraverso altri regimi unionali, tra interventi contenenti i medesimi impegni.

Per l'esecuzione dei controlli in loco vengono estratti annualmente dei campioni, assicurandosi che i controlli coprano l'intero anno di domanda e i tempi previsti dagli impegni per ciascun intervento.

Nell'ambito dei controlli in loco è ammesso, come controllo equivalente, l'utilizzo dei dati desunti

dalle banche dati ufficiali ed è possibile avvalersi, oltre che del sistema integrato di gestione e controllo, dei seguenti strumenti:

- a) utilizzo di appositi registri delle pratiche agronomiche, zootecniche, sanitarie e ambientali, ove applicabili;
- b) utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta di ARPEA, che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti.

Il mancato rispetto, da parte del richiedente, di requisiti e i dei singoli impegni relativi ai premi selezionati, comporta l'applicazione di riduzioni ed eventualmente sanzioni come da normativa.

Richiedendo domanda unica, il richiedente, infatti, si impegna a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento con o senza preavviso e senza restrizioni, pena decadimento del finanziamento FEAGA; prende anche atto delle condizioni e delle modalità che regolano le sanzioni, l'ammissibilità e la corresponsione del pagamento dei premi previsti dal Reg. (UE) 2021/2115 e dell'eventualità che gli importi relativi ad alcune misure di sostegno specifico potranno non essere pagate in seguito a controlli con esito negativo e decisioni dell'Unione Europea e che, in tal caso, nulla avrà da pretendere. Si informa che possono essere imposte anche eventuali modifiche alla normativa unionale e nazionale introdotte con successive disposizioni anche in materia di controlli e sanzioni.

Tenuto conto che per la campagna 2023 l'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023 e smi dispone la sospensione dell'applicazione delle sanzioni a condizione che l'infrazione sia di grado basso (30%) e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024, sono da sottoporre a controllo nella campagna 2024 i beneficiari di Eco-schemi a superficie che rientrano in tutte le seguenti condizioni:

- nel controllo 2023 hanno avuto esito negativo per gli impegni degli eco-schemi E
- è stata applicata una riduzione pari o inferiore al 30% E
- abbiano presentato per la campagna 2024 una domanda per il medesimo Eco-schema.

Qualora pur a fronte di un esito negativo del controllo, l'applicazione della procedura di calcolo delle sanzioni abbia determinato l'applicazione di una percentuale di riduzione pari a 0, non è necessario eseguire il controllo nella campagna 2024.

Il richiedente è tenuto a restituire le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto a qualsiasi ragione, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e dell'Unione Europea, e accetta, sottoscrivendo la domanda unica, che l'Organismo Pagatore effettui il recupero delle somme percepite in eccesso mediante compensazione a valere su altri pagamenti spettanti al sottoscritto o tramite apposita procedura di recupero.

4. ANOMALIE ECOSHEMA 4

Codice anomalia	Descrizione anomalia	Tipo impatto	Gravità	Controllo manuale	Tipologia dell'intervento correggibile
EC4ELI	Mancata eleggibilità eco4 da OTS	Appezzamento	Bloccante	NO	Correggibile tramite procedura VECO
EC4_OT5	Avvicendamento biennale non rispettato da OTS	Appezzamento	Bloccante	NO	Correggibile tramite procedura VECO
EC45N	ECO4 - ISTRUTTORIA IN CORSO	Intervento	Bloccante	SI	Non correggibile
NOEC04	Superficie non richiesta a premio nel secondo anno	Appezzamento	Bloccante	NO	Non correggibile
EC401	Avvicendamento tra prima e seconda coltura nello stesso anno non rispettato	Appezzamento	Bloccante	SI	Non correggibile
EC4_AVV	Avvicendamento biennale non rispettato	Appezzamento	Bloccante	NO	Non correggibile
EC4IM02	Utilizzo diserbanti chimici e/o altri prodotti fitosanitari su colture leguminose e foraggere	Appezzamento	Sanzione GED	SI	Correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP
EC4IM03	Impegno interrimento residui non rispettato	Appezzamento	Sanzione GED	SI	Correggibile con documentazione idonea comprovante il rispetto dell'impegno dopo istruttoria OP

5. ESEMPI DI ROTAZIONE

L'avvicendamento almeno biennale deve essere riportato nel Piano di coltivazione e riguardare le colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi. Con coltura secondaria si intende una coltura che copre una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali e il cui ciclo produttivo, che deve essere portato a completamento (non è consentito quindi il sovescio), assicuri la permanenza in campo per almeno 90 giorni (**escluse le cover crops**).

Classificazione		Colture	Possibilità
Colture leguminose o colture da rinnovo	Leguminose	Leguminose da granella <i>favino, lenticchia, pisello, ecc.</i>	POSSONO succedere a sé stesse
		Leguminose foraggere <i>erba medica, trifoglio, vecia ecc.</i>	
	Colture da rinnovo	<i>Mais, Soia, Girasole, Pomodoro, Patata, Sorgo da granella, Carciofo, Barbabietola da zucchero, Melone, Colza, Tabacco, Cipolla, Cocomero, Aglio, Canapa, Lino, Arachide, Ravizzone, Carota, Peperone, Melanzana, Pisello, Cece, Fagiolo</i>	
Colture pluriennali, foraggere e terreni a riposo	Terreni a riposo		Possono succedere a sé stessi
	Foraggere	<i>loiutto, festuca, erba mazzolina ecc.</i>	Possono succedere a sé stesse
	Colture pluriennali	<i>Asparago, ecc.</i>	Possono succedere a sé stesse
Altre colture	Cereali a paglia	<i>grano tenero, grano duro, orzo, avena, miglio, segale, farro ecc..</i>	NON POSSONO succedere a sé stesse
	Ortive	<i>Finocchio, Lattuga, Spinacio, Zucca, Zucchini, ecc.</i>	
	Altre colture..		

L'art. 3 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 ha integrato l'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 ai fini dell'impegno dell'avvicendamento dell'eco-schema 4. Tali nuove colture si prendono in considerazione per la verifica dell'avvicendamento del biennio 2023/2024. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l'agricoltore ha coltivato nel 2023 la superficie con la coltura coriandolo richiedendo l'eco-schema 4 (I anno) e nel 2024 ha coltivato, sulla stessa superficie, il grano duro, richiedendo nuovamente l'eco-schema 4 (II anno), avrà diritto a percepire l'aiuto in questione sia nel 2023 che nel 2024.

Ai fini del conteggio del glifosato per il rispetto degli impegni previsti per l'eco-schema 4, in presenza di una pluralità di colture che insistono sulle superfici coltivate, si specifica che il DM 23 dicembre 2022, n. 660087 prevede il divieto di uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari su colture leguminose e foraggere, mentre sulle colture da rinnovo consente esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata o produzione biologica. Ciò premesso, il conteggio del glifosato previsto dall'eventuale disciplinare di lotta integrata si applica esclusivamente sulle colture da rinnovo per le quali si sceglie di adottare la tecnica della difesa integrata. Per le colture depauperanti (come il frumento duro), visto che il citato DM non vieta l'utilizzo dei diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, se non sono gestite in regime di disciplinare integrato, l'impiego del glifosato avviene nel rispetto delle quantità massime distribuibili indicate in etichetta. Non rientrano invece nel calcolo né le colture foraggere né le leguminose (erba medica) sulle quali non è consentito l'uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari.

Di seguito, per meglio chiarire, qualche esempio di rotazione:

AVVICENDAMENTO ANNO 1	AVVICENDAMENTO ANNO 2	RISPETTO
ERBA MEDICA	GRANO	✓
TERRENO A RIPOSO	GRANO	✗
TERRENO A RIPOSO	GRANO (1) - PISELLO (2)	✓
ERBAIO DI LEGUMINOSE	GRANO	✓
ERBAIO MISTO O GRAMINACEE	GRANO	✗
ERBAIO MISTO O GRAMINACEE	ERBAIO MISTO O GRAMINACEE	✓
ERBAIO DI LEGUMINOSE	ERBAIO MISTO O GRAMINACEE	✓
SOIA	ORZO	✓
SOIA	MAIS	✓
FRUMENTO (1) PANICO (2)	FRUMENTO	✗
FRUMENTO (1) PANICO (2)	MAIS	✗
FRUMENTO (1) PISELLO (2)	MAIS	✓
FRUMENTO (1) FAVINO (2)	GRANO	✓
FRUMENTO (1) FAVINO (2 - COVER CROP)	GRANO	✗
FRUMENTO (1) MAIS (2)	FRUMENTO	✓
FRUMENTO (1) MAIS (2)	MAIS	✗
FRUMENTO (1) RUCOLA (2)	FRUMENTO	✓
ERBA MEDICA	ERBA MEDICA	✓
TERRENO A RIPOSO	TERRENO A RIPOSO	✓
ERBAIO MISTO	PEPERONE	✓
LOIETTO	PANICO (1) TERRENO A RIPOSO* (2)	✗
FINOCCHIO	FAVINO	✓
GRANO DURO (1) PISELLI (2)	ORZO	✓
GRANO TENERO	AVENA	✗
ASPARAGO	PANICO	✗
LOIETTO	FARRO	✗
LOIETTO	GRANO (1) LENTICCHIA (2)	✗

AVVICENDAMENTO ANNO 1	AVVICENDAMENTO ANNO 2	RISPETTO
LOIETTO	LENTICCHIA (1) GRANO (2)	✓
SPINACIO (1) TRIFOGLIO (2)	SPINACIO (1) TROFOGLIO (2)	✓
SPINACIO (1) TRIFOGLIO (2)	SPINACIO	✓
SPINACIO (1) TRIFOGLIO (2)	PANICO (1) LOIETTO (2)	✗
ERBAIO MISTO	ERBAIO MISTO (1) ORZO (2)	✗
FAVINO (1) PISELLO (2)	ERBA MEDICA	✓
MELLIFERE DI SOLE LEGUMINOSE	DEPAUPERANTE/LEGUMINOSA/RINNOVO	✓
MELLIFERE MISTE/GRAMINACEE	DEPAUPERANTE	✗
MELLIFERE	MELLIFERE	✓
MELLIFERE MISTE/GRAMINACEE	LEGUMINOSE/RINNOVO	✓

COMBINAZIONI GENERALI DA FISSARE:

LEGUMINOSE/RINNOVO	LEGUMINOSE/RINNOVO	✓
PLURIENNALI/FORAGGERE	LEGUMINOSE/RINNOVO	✓
LEGUMINOSE/RINNOVO	ALTRE COLTURE	✓
PLURIENNALI	PLURIENNALI	✓
FORAGGERE	FORAGGERE	✓
FORAGGERE	PLURIENNALI	✗
PLURIENNALI/FORAGGERE	ALTRE COLTURE	✗
ALTRE COLTURE	ALTRE COLTURE	✗

6. REGIME SANZIONATORIO, VALUTAZIONE DELLE NON CONFORMITÀ – REGOLE GENERALI

Al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schemi), gli agricoltori sono tenuti a rispettare gli impegni come individuati nella normativa unionale e nazionale di riferimento.

In presenza di un inadempimento al rispetto degli impegni, la riduzione dei pagamenti è graduata in funzione dei seguenti parametri definiti dall'art. 1 del D.lgs. n. 42/2023 e dall'art. 2 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348 di seguito riportati:

- «portata o entità» di un'inosservanza: parametro determinato tenendo conto in particolare dell'impatto dell'inosservanza stessa, che può essere limitato all'azienda oppure più ampio;
- «gravità» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell'inosservanza medesima alla luce degli obiettivi del requisito o della norma in questione;
- «persistenza» o «durata» di un'inosservanza: parametro dipendente in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

I parametri sopra indicati, determinano l'entità delle sanzioni applicabili, nel rispetto di quanto previsto dall'allegato 3 del DM 26 febbraio 2024 n. 93348: ove nel corso del controllo venga riscontrata la violazione di un impegno di un dato eco-schema, occorre quantificarne il livello (basso = 1, medio = 3, alto = 5) in termini di gravità, entità e durata.

Una volta quantificati i tre indici, si procede al calcolo del valore medio di portata, gravità e durata per ogni impegno di cui si sia riscontrata una violazione.

Il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

Il punteggio, così ottenuto per uno o più impegni violati, viene confrontato con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio Percentuale di riduzione	
1,00 <= x <= 3,00	30%
3,00 < x <= 5,00	50%
x > 5,00	100%

È bene precisare che prima di applicare il regime sanzionatorio in esame si procede al calcolo dell'ammissibilità della superficie, individuando la superficie determinata sulla base dei consueti controlli SIGC. Eseguita tale operazione, sulla predetta superficie si verifica il rispetto degli impegni e si applica la procedura disciplinata dalla presente circolare applicando le sanzioni del caso.

Si precisa che, una superficie richiesta a premio nel primo anno e non in quello successivo, verrà considerata come violazione di impegno, pertanto si procederà con il recupero del pagamento già erogato nell'anno prima.

Per il solo anno 2023, l'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023 e successive modificazioni e integrazioni dispone la sospensione dell'applicazione delle sanzioni a condizione che l'infrazione sia di grado basso (30%) e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024.

L'Allegato 3 al DM MASAF n. 93348/2024 prevede che *“si considera di grado basso la percentuale del 30% ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 del presente decreto”*.

Se i beneficiari per i quali la sanzione è stata sospesa nel 2023 compiono ulteriori violazioni nel 2024, la sanzione sospesa per il 2023 verrà applicata unitamente a quella comminata per il 2024. Quindi, si applica la sanzione 2024 e si recupera la sanzione del 2023 con l'ordinaria procedura.

Se il beneficiario inadempiente non presenta domanda per il medesimo regime nel 2024, si applica la sanzione sospesa nel 2023.

Qualora nel 2024 il beneficiario ripresenti la domanda per il medesimo regime ma sia applicata una sanzione nel 2024 che non consenta in tutto o in parte di recuperare la sanzione del 2023, si procede al recupero con l'ordinaria procedura, con compensazione con i successivi pagamenti dovuti al beneficiario.

7. ECO-SCHEMA 4 – INTERRUZIONE ADEMPIMENTO IMPEGNO BIENNALE INIZIATO NELLA CAMPAGNA 2023

Il Masaf, con nota prot. n. 453635 del 16 settembre 2024, ha chiesto ad AGEA di dare istruzioni agli Organismi pagatori per consentire la presentazione delle manifestazioni di volontà degli agricoltori di non proseguire l'impegno nel 2024.

Gli agricoltori che nella campagna 2023 hanno richiesto il sostegno dell'ecoschema 4 possono manifestare la volontà di non proseguire nel 2024 e, conseguentemente, di non adempiere alla rotazione almeno biennale, alle seguenti condizioni:

- le parcelle/appezzamenti in cui non è stata applicata la rotazione sono escluse dall'aiuto per la campagna 2024 e deve essere eseguita la restituzione di quanto già ricevuto per l'anno di domanda 2023;
- gli agricoltori che manifestano la volontà di non proseguire nell'eco-schema 4 non potranno presentare una nuova domanda di adesione all'eco-schema 4 nel 2024, come primo anno del biennio 2024-2025 sulle stesse superfici oggetto di non prosecuzione dell'avvicendamento iniziato nel 2023.

Pertanto, qualora l'agricoltore non intendesse confermare in tutto o in parte la richiesta di aiuto nel secondo anno sulla superficie accertata il primo anno, ARPEA procederà al recupero di quanto erogato nel primo anno del biennio, limitatamente alla parte di superficie sulla quale non è stata confermata la volontà di proseguire nell'avvicendamento nel secondo anno.

Rimane ferma l'applicazione della disciplina dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, qualora sulla superficie richiesta a premio dopo la rinuncia parziale, non sia rispettato l'impegno principale (rotazione colturale).

Alla luce di quanto sopra, la disciplina prevista dalla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24 ed in particolare dal paragrafo 6 relativo all'eco-schema 4 continua a trovare applicazione per i soli altri impegni previsti per l'intervento in esame sulle superfici mantenute ad impegno.

ARPEA definirà successivamente con apposite istruzioni operative la procedura per garantire l'attuazione di quanto sopra, raccogliendo le manifestazioni in questione e provvedendo, secondo le ordinarie procedure, al recupero degli importi erogati nel 2023 per gli agricoltori che presentano rinuncia.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. n. 286 del 27/12/2006 e ss.mm.ii, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati”.

Il Regolamento (UE) 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche SWIFT) della banca/filiale destinataria del pagamento.

La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n.

924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni beneficiario richiedente l'aiuto deve indicare nel proprio fascicolo obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto ; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, l'agricoltore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati nella domanda identifichino quale beneficiario.

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la domanda, dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

9. ULTERIORI PRECISAZIONI

- L'agricoltore può decidere con quali superfici aziendali accedere ad ECO-4 e quindi non è soggetto a mettere sotto impegno l'intera superficie aziendale;
- Se nel 2023 si semina frumento tenero su un terreno che nel 2024 viene ceduto ad un altro agricoltore, il quale effettua il ristoppio con grano duro nel 2024, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente poiché il subentrante non rispetta le regole dell'avvicendamento. Per lo stesso motivo, il subentrante non può percepire il pagamento per l'eco-schema nel 2024 mentre può, previa adesione, percepirlo a partire dal 2025;
- La soia deve essere trattata come coltura da rinnovo, pertanto, su di essa sono ammessi i trattamenti fitosanitari previsti dall'eco-schema per le colture da rinnovo;
- Nel caso dell'erba medica, superato il periodo minimo di permanenza di due anni sulla medesima superficie, l'impegno all'avvicendamento può essere assolto ipso facto anche oltre il quarto anno;
- L'ECO-4 disciplina l'impegno a un avvicendamento almeno biennale. Dopo il secondo anno il beneficiario può pertanto scegliere se continuare ad aderire all'eco-schema o uscire dall'ecoschema;
- I prati permanenti non sono superfici ammissibili al pagamento di ECO-4, in quanto l'eco-schema si applica su superfici a seminativo in avvicendamento;
- Il Piano strategico della PAC nell'ambito della BCAA 7 (paragrafo 3.10.3.3.1) definisce come segue i requisiti che devono rispettare le colture secondarie: *“Ai fini del rispetto della presente norma,*

sono ammesse (...) le colture secondarie, purché adeguatamente gestite, cioè portate a completamento del ciclo produttivo e che coprono una parte significativa del periodo tra due coltivazioni principali. Questo si concretizza nella scelta di colture secondarie caratterizzate da un ciclo produttivo di durata adeguata, anche breve, che in ogni caso assicuri la permanenza in campo della coltura secondaria per almeno 90 giorni”. La coltura principale rappresenta la coltura più importante rispetto all’ordinamento produttivo aziendale (Circolare AGEA n. 65915 del 04/09/2024);

- Non è possibile accedere ad ECO-4 con una monosuccessione. L’eco-schema richiede comunque che le piante che si avvicendano appartengano a due generi botanici diversi. Si possono coltivare in successione due colture da rinnovo (o due colture leguminose), purché si cambi genere botanico;
- Le superfici destinate a colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio o terreni a riposo assolvono ipso facto l’impegno all’avvicendamento previsto dall’ecoschema solo se mantenute per un periodo minimo pari alla durata dell’impegno all’avvicendamento, ovvero per 2 anni;
- La superficie con successione biennale di cereali e ortive può accedere ad ECO-4 solo se le ortive che si avvicendano con il cereale sono incluse nell’elenco delle colture da rinnovo;
- Ai fini del controllo del rispetto dell’avvicendamento si considerano le colture presenti in campo nell’intervallo temporale dal 15 maggio al 30 novembre. Posto ciò, in caso di adesione ad ECO-4 nel 2023, una coltura raccolta prima dell’inizio dell’intervallo temporale suddetto non verrà tenuta in conto ai fini del rispetto dell’impegno all’avvicendamento;
- Sulle colture da rinnovo occorre rispettare quanto previsto nei disciplinari regionali/provinciali di produzione integrata con riferimento alla sezione difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, fatta eccezione per la disposizione relativa alla regolazione (o taratura) strumentale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (relativamente alla quale deve essere comunque rispettato quanto previsto dal PAN);
- Il divieto di uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari vale per le colture leguminose, incluse le leguminose foraggere, e per le colture foraggere in generale;
- Nel caso in cui le schede colturali, sezione difesa contro le avversità e controllo delle infestanti, non siano previste nel disciplinare della Regione/PA di appartenenza, l’agricoltore utilizzerà le tecniche di difesa fitosanitaria della produzione biologica. Si rammenta che le Regioni/PPAA possono provvedere ad integrare con le schede colturali mancanti i disciplinari di produzione;
- Non è ammesso l’uso di fitofarmaci sulle colture leguminose in presemina;
- Per le aziende agricole che sono socie di cooperative zootecniche o che hanno in essere contratti con un’azienda zootecnica, a fronte dell’obbligo di interrimento dei residui, qualora conferiscono il proprio prodotto per fini mangimistici, si specifica che, i residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e che non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Pertanto, paglia e stocchi restano nella disponibilità dell’azienda agricola e di conseguenza possono essere conferiti;
- L’interrimento dei residui previsto da ECO-4 è requisito per soddisfare l’impegno alla gestione degli stessi residui in un’ottica di carbon sink, pertanto, l’aratura è una delle lavorazioni che consentono l’interrimento, che deve essere totale;

- Un agricoltore con un'azienda inferiore a 10 ettari, e che pertanto è esonerato dalla BCAA 7, se aderisce a ECO-4 non può mai praticare la monosuccessione per es. di mais o di soia;
- Le superfici a seminativo mantenute a riposo con una copertura dedicata con piante di interesse apistico ai fini di ECO-5 possono accedere anche ad ECO-4. Si sottolinea che la possibilità di cumulare i pagamenti di ECO-4 con quelli di ECO-5 (livello 2) vale solo per le superfici a riposo, mentre L'Ecoschema 5 (livello 1) non è cumulabile con l'Ecoschema 4.

10. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI DELL' ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

I dati personali forniti dal beneficiario ad ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura) sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art.13 del regolamento UE 2016/679, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- i dati personali riferiti al beneficiario verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati ad Arpea.
- Il trattamento è finalizzato all'espletamento dei procedimenti definiti nei Regolamenti UE n. 1305/2013 e n. 1307/2013 e nel Dm 12/01/2015 n. 162. I dati acquisiti in esecuzione della presente informativa sulla richiesta di contributo saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati;
- il conferimento dei dati del beneficiario ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- Il Responsabile della protezione dati (DPO) è contattabile all'indirizzo dpo@cert.arpea.piemonte.it;
- Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Arpea, protocollo@cert.arpea.piemonte.it.
- Sul sito web istituzionale <http://www.arpea.piemonte.it> è disponibile l'elenco dei Responsabili del trattamento.
- i dati del beneficiario saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- i dati del beneficiario, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.);
- i dati personali del beneficiario sono conservati, per il periodo previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente;

- i dati personali del beneficiario non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Il beneficiario potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

11. PUBBLICAZIONE DEI PAGAMENTI E COMUNICAZIONI

L'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 dispone l'obbligo della pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali fondi. La pubblicazione avviene per tramite dell'albo beneficiari disponibile all'indirizzo:

<https://www.arpea.piemonte.it/come-fare-per/verificare-stato-domanda/albo-beneficiari>

12. PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO L.241/90 E S.M.I

Ai sensi dell'art.10 della Legge n. 241/90 e s.m.i., la partecipazione al procedimento amministrativo, con riferimento alla presente domanda di contributo, è garantita attraverso l'accesso all'applicativo "Demetra" (di cui al link: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/demetra-domanda-unica-pagamento-20-procedimenti>) già utilizzato per la fase di presentazione domanda. Pertanto l'amministrazione procede, con tale mezzo, alla pubblicazione delle anomalie ed inoltre è possibile prendere visione dei motivi ostativi al pagamento della domanda, e a qualsiasi altra informazione utile ai fini della definizione del procedimento amministrativo. Il beneficiario, o suo CAA mandatario, ha l'onere di prendere visione degli esiti istruttori secondo quanto stabilito anche dai manuali (istruzioni operative) emanate da Arpea.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.